



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 21/02/2025, n. 255: Offerta economica. Le carenze, nella specie mancata indicazione del prezzo dei lavori in economia, non sono sanabili attraverso il soccorso istruttorio né è possibile la rettifica d'ufficio, in ossequio al principio di immutabilità.

La stazione appaltante, nell'emettere il provvedimento di esclusione da una procedura negoziata senza bando per l'esecuzione di lavori, aveva rilevato la non congruità dei prezzi offerti dalla ricorrente relativamente ai lavori in economia. In particolare, dalla lettura dell'offerta, emergeva che la somma dei lavori a misura e dei lavori in economia determinava un importo complessivo superiore alla base d'asta indicata negli atti di gara. La ricorrente sosteneva, nel proprio ricorso, di aver commesso un mero errore materiale, riconoscibile dalla stazione appaltante, inserendo nella casella dei lavori in economia gli importi totali dei lavori a misura. Secondo la ricorrente, a fronte di un siffatto errore, "evidente e riconoscibile" la stazione appaltante avrebbe dovuto disporre il soccorso istruttorio procedimentale per chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. Il TAR Veneto ha respinto il ricorso perché, in base alla lettera di invito, l'offerta economica doveva contenere, a pena di esclusione, anche i prezzi unitari offerti per ogni singola lavorazione. L'art. 101, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, inoltre, esclude la



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

possibilità di sanare attraverso il soccorso istruttorio le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che riguardano sia l'offerta tecnica, sia l'offerta economica.

Il soccorso istruttorio, ha precisato il TAR, per costante giurisprudenza è ammissibile non per integrare, ma per precisare il contenuto dell'offerta "con un supporto di tipo formale e non sostanziale, che aiuti ad acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell'offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l'esatta interpretazione ed a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità".

Secondo il TAR Veneto non sarebbe stata applicabile nemmeno la disciplina dell'errore materiale perché "la rettifica d'ufficio dell'offerta – costituendo un'operazione assai delicata, in quanto impattante sull'essenziale interesse dei concorrenti all'imparzialità della competizione – è misura che può essere adottata, come si è esposto, solo prendendo in considerazione la manifestazione oggettiva di volontà veicolata nel singolo atto di gara ed un errore ivi emergente, sub specie di lapsus calami, nella sua immediata e manifesta evidenza materiale e grafica" (Cons. St., sez. III, 07.07.2022 n. 5650).

Secondo il TAR Veneto nel caso di specie l'errore compiuto nell'indicazione dei prezzi delle lavorazioni in economia, sebbene riconoscibile, non poteva essere corretto in modo univoco sulla base della sola offerta presentata. Infatti, per aversi errore materiale correggibile, è necessario non solo che l'errore stesso sia *ictu oculi* riconoscibile, ma anche che lo stesso possa essere rettificato senza ricorrere ad elementi esterni.

[Consulta la sentenza](#)